

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1980, n. 33
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980.
(BUR n. 64 del 22 dicembre 1980)

(N.B. Non si riportano gli allegati alla presente legge.)

(Legge abrogata dall'allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28)

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella "A".
2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di L. 12.984.070.521 in termini di competenza e di cassa.

Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella "B".
2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di L. 12.984.070.521 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3

1. Per le iniziative previste dall'art.5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni - di cui all'art. 20 della legge regionale (legge finanziaria) 2 giugno 1980, n. 16, lett. d), - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 l'ulteriore spesa di L. 4.000.000.000, da utilizzare in particolare per i contributi delle cantine sociali, nonché alle cooperative ed associazioni per gli interventi relativi alla produzione trasformazione e commercializzazione di pomodori, uve da tavola, patate e cipolle.

Art. 4

1. La somma di L. 17.000.000.000 - di cui all'art. 21 della legge regionale (legge finanziaria) 2 giugno 1980, n. 16, lett. a) - integrata da quella di L. 11.022.642.526, non potuta utilizzare negli esercizi precedenti e ridotta da quella di L. 3.299.000.000, utilizzata ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 e destinata nell'esercizio finanziario 1980 alle seguenti iniziative:
 - a) L. 16.448.000.000 per la ristrutturazione, il completamento ed il disinquinamento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
 - b) L. 4.091.000.000 per il risanamento della cooperativa "Caselle" di Tarsia;

c) L. 4.071.901.620 per la concessione di contributi nella spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da operatori singoli od associati, nonché dall' ESAC, inseriti in programmi nazionali da rifinanziarsi sul FEOGA ai sensi del regolamento CEE n. 355/77;

d) L. 79.977.132 per assistenza tecnica da realizzare utilizzando i giovani già avviati al lavoro ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285; e) L. 32.763.774 per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato.

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio 1980 la spesa di L. 100 milioni.

2. Ai fini della concessione del contributo ordinario al Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei suoi derivati - ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio 1980 la spesa di L. 300 milioni.

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.